

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA  
*Resoconto della I Commissione permanente*  
*(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

Mercoledì 7 febbraio 2007

**Modifica alla legge sulla cittadinanza.**

**C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 13 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1744 De Corato recante «Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), *relatore*, premette che l'elaborazione di un testo unificato dei numerosi progetti di legge in materia ha costituito un'operazione piuttosto complessa, anche in conseguenza delle significative divergenze che essi presentano su aspetti non secondari. Dichiara comunque di essersi basato, nell'elaborare il testo unificato, sulla struttura del disegno di legge del Governo, integrandolo e coordinandolo in più punti con disposizioni attinte alle restanti proposte. Rileva quindi che i due pilastri fondamentali della proposta di testo unificato consistono nella concezione della cittadinanza come strumento volto a favorire l'integrazione, anche attingendo all'esperienza di altri Paesi europei e ferma restando la distinzione tra disciplina della cittadinanza e politiche di integrazione, e nella concezione della cittadinanza come atto di volontà individuale che, in presenza di determinate condizioni, impegna lo Stato. Al riguardo, chiarisce che tale impostazione appare coerente con la constatazione del fatto che, nel XXI secolo, il mancato riconoscimento della cittadinanza può costituire la causa, oltre che l'effetto, di fenomeni di esclusione o marginalizzazione sociale. Segnala altresì che gli elementi costitutivi della nuova disciplina della cittadinanza consistono nello *ius soli*, nell'appartenenza fisica e sociale alla comunità, nell'adesione ai principi costituzionali e nella possibilità della doppia cittadinanza. Passa quindi ad illustrare i contenuti del testo unificato, soffermandosi dapprima sui requisiti e le procedure per l'acquisito della cittadinanza, limitatamente alle novità che il testo medesimo introduce novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91. Ricorda quindi che l'articolo 1 del testo unificato stabilisce che è cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno tre anni, nonché chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda. Al riguardo, segnala l'opportunità di definire la posizione degli stranieri maggiorenni che siano nati in Italia o vi risiedano da lungo tempo: a tal fine, riterrebbe opportuno ricorrere a una disposizione transitoria. Illustra quindi l'articolo 2, il quale stabilisce che il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un

periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine; entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. Il medesimo soggetto, alle stesse condizioni testé ricordate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiararsi entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana. Illustra quindi l'articolo 3, il quale prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi. In proposito, sottolinea che la norma non distingue l'ipotesi del matrimonio all'interno del quale siano nati dei figli: a suo avviso, tale fattispecie meriterebbe apposita considerazione, non potendosi evidentemente parlare, in casi del genere, di «matrimoni di comodo». Rileva quindi che il testo unificato novella la vigente disciplina in materia di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 10) e istituisce un secondo percorso di attribuzione della cittadinanza con decreto del Ministro dell'interno (articolo 4). Per quanto attiene alla concessione della cittadinanza, osserva che l'articolo 10 novella in più punti l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, stabilendo che la cittadinanza può essere concessa al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età, e riducendo da cinque a tre anni il termine per la concessione all'apolide che risieda legalmente in Italia. L'articolo 10 abroga altresì la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge citata, concernente la concessione della cittadinanza a cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto tale fattispecie è ricompresa nell'ambito dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato. Segnala infine, per quanto concerne l'articolo 10 del testo unificato, che esso esclude che ai fini della concessione della cittadinanza l'interessato possa essere tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito. Illustra quindi l'articolo 4, sottolineando in particolare che il requisito reddituale è previsto per l'attribuzione della cittadinanza allo straniero, essendo già requisito per la concessione del permesso di soggiorno. L'articolo 4 prevede dunque che la cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato, allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno; allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno tre anni successivamente alla adozione (tale ipotesi è contemplata all'articolo 9 della legge vigente, ma il periodo minimo di residenza è attualmente fissato in cinque anni); al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica. L'articolo 4 prevede altresì che il Governo promuove iniziative e attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questo viene invitato a partecipare. Passa quindi ad illustrare l'articolo 5, in base al quale l'attribuzione della cittadinanza, come disciplinata dall'articolo 4, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria. L'articolo 5 prevede altresì che, con il decreto di cui all'articolo 25 della legge vigente, sono stabiliti i titoli necessari all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo. Illustra quindi l'articolo 6, il quale individua i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, i quali consistono nella condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale; nella condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; nella condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di una autorità giudiziaria

straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. L'articolo 6 disciplina inoltre la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera e stabilisce che, in tutti i casi citati, la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ai fini dell'attribuzione della cittadinanza. L'articolo 6 stabilisce infine che l'apertura di un procedimento penale per i reati citati ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, il quale riprende entro un mese dalla sentenza, anche non definitiva, di assoluzione. Si sofferma altresì sull'articolo 8, il quale stabilisce che il Ministro dell'interno respinge l'istanza di attribuzione della cittadinanza con decreto motivato ove sussistano le cause ostative prima ricordate. Sottolinea quindi la novità recata dall'articolo 9 del testo unificato, il quale prevede che, qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno respinge con decreto motivato l'istanza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 9 prevede altresì che, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda quindi che l'articolo 11 stabilisce che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo. L'articolo reca altresì la formula del giuramento, che risulta essere la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone». Si prevede infine che al nuovo cittadino venga consegnata copia della Costituzione. Illustra quindi l'articolo 12, il quale stabilisce che ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, e l'articolo 13, recante disposizioni relative al riacquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini che abbiano dovuto rinunciarvi. L'articolo 13 prevede, tra l'altro, che il diritto al riacquisto della cittadinanza può essere esercitato dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio sia stato contratto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonché dal figlio della donna, ancorché nato anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della Costituzione e anche qualora la madre sia deceduta. In proposito, osserva che la norma da ultimo illustrata intende recepire quanto proposto da colleghi eletti nella circoscrizione Estero. Ricorda altresì che l'articolo 14 disciplina il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza. Concludendo, propone l'adozione del testo unificato testé illustrato come testo base (*vedi allegato 4*).

Marco BOATO (Verdi) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e annuncia voto favorevole sulla proposta di adozione del testo unificato come testo base.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) si associa alla dichiarazione del deputato Boato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) annuncia, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di adozione del testo unificato del relatore come testo base.

Jole SANTELLI (FI) dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di adozione del testo unificato del relatore come testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato proposto dal relatore.

Karl ZELLER, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 27 febbraio 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**